

LA DECANA DEL DIPARTIMENTO d'ArTe - ARCHITETTURA E TERRITORIO

- VISTO lo Statuto di autonomia dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, emanato con Decreto Rettorale n°92 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla G.U.R.I., serie generale, n°87 del 13 aprile 2012, e in particolare l'art 40, comma 2, che disciplina l'elezione del Direttore del Dipartimento;
- VISTO il Regolamento del Dipartimento d'ArTe, approvato dal Consiglio del Dipartimento medesimo nella Seduta del 26/02/2014, e in particolare l'art. 9, che disciplina l'elezione del Direttore;
- VISTO il Decreto Rettorale n. 223 del 29 settembre 2021, con il quale il Prof. Adolfo Santini è stato nominato, a far data dal 01 ottobre 2021, Direttore del Dipartimento di Architettura e Territorio (d'ArTe), dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, per il triennio accademico 2021-2024;
- PRESO ATTO che, con Decreto Rettorale n. 60 del 01 marzo 2024, è stata disposta la cessazione, per dimissioni volontarie dai ruoli dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, del prof. Adolfo Alberto Antonio Santini, a decorrere dal 01 agosto 2024;
- CONSIDERATO, pertanto, che occorre indire le elezioni per il rinnovo della carica di Direttore del Dipartimento di Architettura e Territorio (d'ArTe) per il rimanente periodo relativo al corrente anno accademico e per il successivo triennio accademico 2024-2027, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del citato Regolamento del Dipartimento d'ArTe;

DECRETA

ART. 1

Sono indette le elezioni per la nomina del Direttore del Dipartimento di Architettura e Territorio (d'ArTe) dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

ART. 2

Le operazioni elettorali si svolgeranno il giorno 22 luglio 2024 alle ore 11,00. A norma dell'art. 40, comma 2, dello Statuto di autonomia dell'Ateneo, nonché dell'art. 9, del Regolamento del Dipartimento d'ArTe, il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procederà ad una seconda votazione lo stesso giorno 22 luglio 2024 alle ore 16,00, anch'essa con elezioni a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel caso di mancata elezione, il giorno 23 luglio 2024 alle ore 09.00 si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano nel ruolo ricoperto. In caso di pari anzianità nel ruolo prevale il più anziano di età.

Le votazioni sono valide se vi prende parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Gli elettori potranno esercitare il diritto di voto secondo il seguente calendario:

- il giorno 22 luglio 2024, dalle ore 11:00 alle ore 14:00;
- all'occorrenza, il giorno 22 luglio 2024, dalle ore 16:00 alle ore 19:00;
- all'occorrenza, il giorno 23 luglio 2024 dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

ART. 3

L'elettorato passivo spetta ai professori del Dipartimento per i quali non sia previsto il collocamento a riposo nei tre anni successivi all'elezione e che si trovino nelle condizioni di regime d'impegno a tempo pieno, o che all'atto della candidatura abbiano prodotto, ai sensi dell'art.4 della legge 18/03/1989 n°118, una preventiva dichiarazione in tal senso in caso di nomina. La carica di Direttore del Dipartimento è incompatibile con altre cariche accademiche, fatta eccezione della carica di componente del Senato Accademico.

I candidati alla carica di Direttore dovranno presentare la propria candidatura sulla base di un curriculum e di un programma formalmente comunicati agli afferenti al Dipartimento entro le ore 12.00 del 21 giugno 2024. I voti espressi all'atto delle votazioni in favore di un professore che non abbia presentato nel termine indicato la candidatura, il curriculum e il programma sono nulli. Nel caso di candidatura del Decano, le sue funzioni saranno svolte da chi lo segue in ordine di anzianità.

ART. 4

L'elettorato attivo è attribuito ai Professori e ai Ricercatori del Dipartimento e ai Rappresentanti nel Consiglio del Dipartimento del personale tecnico-amministrativo e degli studenti al momento dell'elezione. Gli elenchi sono forniti dalla Segreteria della direzione del Dipartimento. L'elezione del Direttore avviene a scrutinio segreto. Gli elettori possono esprimere un solo voto di preferenza.

ART. 5

Il seggio elettorale è composto da un Presidente e da due scrutatori, nominati dal Decano del Dipartimento con proprio decreto. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. b, del Regolamento del Dipartimento del d'ArTe, il Segretario Amministrativo viene nominato componente del seggio elettorale con funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Presidente assicura il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Egli cura altresì, a mezzo del Segretario, la stesura del verbale.

ART. 6

La costituzione del seggio elettorale deve avvenire almeno trenta minuti prima dell'orario d'inizio delle votazioni.

Costituito il seggio elettorale, il Presidente procede alla autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo del Dipartimento e la propria firma o sigla e controllandone il numero di cui farà menzione nel verbale.

Procede, quindi, al controllo dell'urna destinata al seggio, sigillandone il coperchio in modo da lasciare aperta soltanto la feritoia superiore per l'introduzione delle schede votate.

Il Presidente, all'ora indicata, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nell'apposito elenco.

Per essere ammesso a votare, ogni elettore deve risultare negli elenchi predisposti dagli Uffici della Direzione del Dipartimento, nei quali vengono riportati tutti gli aventi diritto al voto, numerati in ordine alfabetico.

L'elettore, da parte sua, apporrà la propria firma sull'elenco dei votanti.

Dopo avere esercitato in segreto il diritto di voto, l'elettore deve piegare la scheda e restituirla al Presidente, che la depone nell'urna attraverso l'apposita feritoia.

ART. 7

Nell'ora stabilita dal presente decreto, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e, accertato il raggiungimento del quorum dal numero dei votanti risultanti dall'elenco degli elettori, inizia lo spoglio delle schede. Diversamente, dichiara nulla la votazione rinviandola alla successiva tornata elettorale.

Lo spoglio è pubblico

ART. 8

Il Presidente, rimossi i sigilli dall'urna, dà inizio allo spoglio delle schede e, coadiuvato dai membri del seggio, estrae una ad una le schede dall'urna spiegandole di volta in volta e proclamando ad alta voce il nominativo che risulta votato.

In caso di contestazione sulla validità di una scheda, sollevata da uno o da più componenti del seggio, il Presidente ne dà atto con apposita annotazione a tergo della scheda stessa.

Il Presidente si pronunzia, quindi, in via provvisoria, sulla validità o nullità del voto

ART. 9

Di tutte le operazioni, la Commissione del seggio redige apposito verbale dal quale deve, tra l'altro, risultare:

- il numero delle schede consegnate al seggio elettorale;
- il numero delle schede vidimate e quello delle schede rimaste non vidimate;
- il numero dei votanti;
- il numero delle schede distribuite e quello delle schede raccolte, e, qualora le quantità non coincidano, ne dovrà specificare le ragioni;
- il numero delle schede annullate, di quelle non utilizzate.

Dovrà essere allegato al verbale, quale parte integrante, l'elenco dei votanti.

Sarà cura del Presidente trasmettere immediatamente tutto il materiale relativo alle operazioni elettorali agli Uffici della Direzione del Dipartimento per i successivi adempimenti.

ART. 10

Il Presidente del seggio dichiara eletto Direttore il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi dai votanti.

In sede di ballottaggio, dichiara eletto Direttore il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti.

Il Professore che risulta eletto è proclamato dal Presidente del seggio con un provvedimento che verrà affisso immediatamente all'Albo del Dipartimento e comunicato al Rettore.

Il Direttore è nominato dal Rettore con proprio decreto.

ART. 11

Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso da parte di qualsiasi elettore entro due giorni lavorativi dalla proclamazione. Il ricorso deve essere depositato presso l'Ufficio Protocollo del Dipartimento d'ArTe. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. b, del Regolamento del Dipartimento d'ArTe, la Commissione elettorale ha il compito di vagliare e di deliberare in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni.

ART. 12

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le norme dello Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e delle leggi vigenti in materia.

Reggio Calabria, 30.05.2024.

La Decana del Dipartimento
Prof.ssa Francesca Fatta